



| <b>VERBALE DI CONTESTAZIONE LEGGE ANTIFUMO</b>  |   |
|---|---|
| <b>TRASGRESSORE</b>   | Cognome e nome: _____<br>Nato a: _____ il _____<br>Residente a: _____ in _____ n. _____<br>Identificato a mezzo: _____ n° _____<br>Rilasciato il: _____ da _____  |
| <b>FATTO, DATA E LOCALITA'</b>  | Il sottoscritto, _____ funzionario incaricato della vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo in servizio presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio"; nell'anno 20____, addì _____ del mese di _____ alle ore _____ presso _____, dà atto di aver accertato che la persona sopra generalizzata ha violato quanto disposto dall'art. 51 comma 1 della L. 16.01.2003 e D.P.C.M. del 23.12.2003, punito dall'art. 7 della L. 11.11.1975, N. 584, sostituito dall'art. 50/20 della L. 28.12.2001 n. 448, modificato dall'art. 1/189 della L. 30.112.2004 n.311 e successive modifiche (concernenti la tutela della salute dei non fumatori), perché:<br><input type="checkbox"/> era intento a fumare in locale ove vige regolare divieto<br><input type="checkbox"/> era intento a fumare in locale ove vige regolare divieto, in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza e/o di bambini fino a 12 anni |
| <b>DICHIARAZIONI</b>  | Il trasgressore dichiara: _____<br>_____<br>_____<br>_____  |
| <b>AVVERTENZE:</b> La sanzione amministrativa va da 27,5€ a 275€. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino ai 12 anni (dunque da 55€ a 550€). È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, della notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandata RR). Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55€ (doppio di 27,5€ più conveniente di un terzo di 275€) o, se si incorre nella citata aggravante, in €110 (doppio di 55€, più conveniente di un terzo di 550€). L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto. |   |
| L'incaricato dell'accertamento dell'infrazione provvede alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite documento di identità, individua l'ammenda da comminare, consegna al trasgressore copia di sua pertinenza, consegna seconda e terza copia al settore Prevenzione e Sicurezza sul lavoro. L'ufficio trasmette la terza copia al Prefetto.   |   |
| <b>Il Trasgressore</b>  | <b>L'accertatore</b>  |

**ESTRATTO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N° 689 E SUCC. MOD. "MODIFICHE AL SISTEMA PENALE"  
(TESTO INTEGRATO)**

**Capo 1 - Sanzioni amministrative**

Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. (Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali continua ad applicarsi, l'art. 107 del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n°383). Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione. Art. 17. (Obbligo del rapporto). Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dalla L. 20 giugno 1935, n°1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

(Omissis) Art. 18. (Ordinanza- ingiunzione). Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza - ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14, del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia, l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

**MODALITA' DI ESTINZIONE**

Il pagamento della sanzione può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo";
- presso la Tesoreria provinciale competente per il territorio;
- presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale n. 4663 intestato alla Tesoreria dello Stato di Chieti – Causale: Infrazione divieto di fumo;
- copia dell'attestazione di pagamento deve essere consegnata al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università degli Studi G. D'Annunzio. L'invio può essere effettuato anche mediante PEC all'indirizzo [ateneo@pec.unich.it](mailto:ateneo@pec.unich.it)

**RICORSO AMMINISTRATIVO**

AUTORITÀ COMPETENTE (art. 18 L. n° 689/1991) Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l'interessato può far pervenire alla Prefettura territorialmente competente memorie, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentito entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione del presente verbale.

**MODALITA' OPERATIVE ACCERTAMENTO**

In ordine l'accertatore:

1. Contesta al trasgressore la violazione della normativa antifumo e gli prova di essere l'addetto incaricato a stilare il verbale per l'accertamento. A supporto potrebbe mostrare la lettera di incarico ed eventualmente il documento di identità;
2. Richiede al trasgressore, se non lo conosce personalmente, un documento valido di riconoscimento per prenderne le generalità da trascrivere nel verbale;
3. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, deve cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riesca, appone sul verbale la nota "il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione di legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". Poi provvede alla spedizione del verbale e del modulo di pagamento a domicilio tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare;
4. Qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inserisce la nota "E' stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale le proprie controdeduzioni e firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale". Poi procede alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il trasgressore ha facoltà di aggiungere al verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma l'accertatore scrive la nota "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".